

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito delle complesse vicende processuali di cui si è dato sommario conto in premessa (ma che ormai trovano pieno riscontro anche legislativo), cui si è proceduto con il consenso delle parti, restano solo da determinare le modalità di affidamento dei figli minori XXXXX XXXXXX nato a Napoli l' xxxxxx 1998 e XXXX , nato a Napoli il xxxxxx 1999.

Va qui premesso che - riunite le cause di separazione e di divorzio - le statuizioni qui adottate devono ritenersi pronunciate in funzione dell'ormai pronunciato divorzio.

La disciplina normativa, d'altronde, è ormai unitaria, in quanto la l. 54/2006, sul c.d. affidamento condiviso, ha esteso espressamente (art. 4) al divorzio la normativa introdotta espressamente per la separazione, attraverso un'ampia novellazione del codice civile (nella specie, oltretutto, neanche si pone la questione dell'assegno divorzile).

Non vi sono dati ostativi all'affidamento condiviso dei minori in oggetto.

Se infatti è vero che, specie, . nella fase successiva all'inizio della separazione, tra i coniugi vi è stata una forte, esasperata conflittualità, anche quanto all'educazione e alla "gestione" dei figli (e da qui molteplici richieste al giudice, anche e in ordine a questioni di scarso rilievo), va del pari rilevato che tale conflittualità è venuta scemando nel tempo.

Lo conferma la stessa condotta processuale delle parti (quella in oggetto è verosimilmente una delle prime vicende processuali contraddistinte dalla sostanziale fusione tra separazione e divorzio) , culminata nella rinuncia alla richiesta di addebito (inizialmente avanzata da entrambi per ragioni, almeno nella prospettiva, di rilevante gravità).

Si dirà in prosieguo, d'altronde, che le richieste delle parti non si pongono affatto "agli antipodi", sicchè un atteggiamento più sereno avrebbe agevolmente potuto portare ad un accordo anche sui profili qui oggetto di decisione.

Vi è stato comunque il superamento di quel rifiuto radicale e reciproco dei coniugi che effettivamente osta, nell'interesse dei minori, all'affido condiviso.

La stessa Ctu (espletata prima della novella) conferma la sostanziale idoneità genitoriale di entrambi; può anzi segnalarsi che proprio le carenze manifestate dall'uno come dall'altro genitore potranno trovare compensazione (certo nell'ottica di una condotta autenticamente collaborativa) proprio nella condivisa gestione dei minori ancora in tenera età).

D'altronde questo tribunale ha più volte segnalato che l'affido condiviso non si risolve in una impossibile condivisione di una vita "a 3" (figlio, o figli, e genitori), ma ha il solo scopo (nonostante una certa enfasi dello stesso testo normativo) di corresponsabilizzare al massimo entrambi i genitori nelle difficili scelte di educazione e di vita riguardanti la prole.

Resta però fermo che i minori devono risiedere stabilmente presso solo uno dei genitori (c.d." residenza privilegiata), con conseguente necessità di stabilire le modalità di incontro con l'altro genitore genitore (sicchè, in definitiva, **l'affido condiviso non è realmente diverso da un ben strutturato affido monogenitoriale**).

Nella specie, d'altronde, l'xxxx, pur chiedendo l'affido condiviso, riconosce la necessità di fissazione di un preciso calendario di visite (del tutto correttamente, tenuto conto che l'età dei bambini rende sommamente opportuna una disciplina precisa al riguardo, ferma la possibilità per le parti, di comune accordo, di procedere di volta in volta agli adattamenti via via ritenuti utili).

Pertanto, fermo che la potestà genitoriale sarà esercitata congiuntamente con esclusione delle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i figli minori, affidati congiuntamente ai genitori, risiederanno in via privilegiata presso la madre.

Si noti che i calendari prospettati dalle parti non sono realmente distanti (solo l'xxxx chiede dei pernotti infrasettimanali, che però - considerata l'età dei figli - appaiono destabilizzanti e inopportuni, almeno in questa fase).

Il padre potrà vederli e tenerli con sé a fine settimana alterni, dalle 10 del sabato (o dalla fine della scuola) alle 21 della domenica: un pomeriggio infrasettimanale, dalla fine della scuola alle 21, da concordarsi (in mancanza di accordo, e salve le esigenze dei minori, il giovedì), una settimana consecutiva nel periodo natalizio (comprendente ad anni alterni il Natale o il capodanno), ad anni alterni per le intere vacanze pasquali, 3 settimane consecutive d'estate (da concordarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, in mancanza alternativamente le prime 3 settimane di luglio o di agosto).

Quanto ai profili patrimoniali, va premesso che l'affido condiviso non osta affatto alla previsione di un assegno a carico del genitore con cui i figli non convivono stabilmente, da versarsi all'altro, come di recente riconosciuto dalla Suprema Corte: « la valutazione del giudice nel disporre l'affidamento congiunto dei figli minori deve ispirarsi al criterio dell'esclusivo interesse della prole, senza che abbiano rilievo considerazioni di ordine patrimoniale, sicchè da tale modalità di affidamento non può necessariamente ed automaticamente discendere il pari obbligo a carico di ciascun coniuge di provvedere in via diretta autonoma al mantenimento dei figli, atteso che - di contro - l'affidamento congiunto non esclude affatto l'obbligo del versamento di un assegno a favore del genitore con il quale i figli convivono, a carico dell'altro, quale contributo al mantenimento dei figli medesimi, ciò anche alla stregua di quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 155 cod. civ. v. Cass. 18 agosto 2006, n. 18187 .

In tal senso, d'altronde, le richieste dello stesso XXXX (il che non toglie che in futuro le parti potranno pattuire una diversa organizzazione nella gestione delle spese per i figli).

L'XXXX è insegnante presso un istituto magistrale statale, la XXXX pure ha svolto attività di insegnante (e continuerebbe a svolgerla, secondo il marito; comunque - come detto - non vi è richiesta di assegno divorzile, il che pure conferma la capacità reddituale della donna).

I coniugi hanno venduto l'ex casa coniugale ripartendone il ricavato (e di ciò pure si deve tenere conto nella determinazione dell'assegno, come ormai espressamente riconosciuto dalla legge; il Gi ha già provveduto ad incrementare l'assegno, per non essere più l'XXXX gravato dal mutuo assunto proprio in dipendenza dell'acquisto dell'immobile in oggetto).

Le stesse richieste delle parti - a fronte di un assegno in atto di euro 600,00 mensili, non sono realmente distanti: XXXXXXX offre 500,00 euro mensili (pur chiedendo di tenere con sé i minori per ampi periodi infrasettimanali), la XXXXX ne richiede 700,00.

Appare allora opportuno confermare sostanzialmente l'assegno in atto, che - tenuto anche conto dell'età dei minori e delle loro esigenze - può fissarsi in euro 650,00 mensili

annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo a partire da un anno dalla pubblicazione della presente sentenza.

Il padre inoltre sarà tenuto a corrispondere alla madre affidataria il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche per la prole.

Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente provvedendo, alle condizioni di cui in premessa, così provvede:

-affida i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, e diritto\dovere del padre di vederli e tenerli con sé come in motivazione

-pone a carico di XXXXXXX XXXXX l'assegno mensile, da corrispondersi a XXXXXXX quale contributo per il mantenimento dei figli, di euro 650,00, rivalutabili come da motivazione.

oltre le ulteriori contribuzioni ivi indicate.

Dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Napoli camera di consiglio il 16.01.07

Il Giudice Estensore

Il Presidente